



CITTA' DI NOLI  
**SETTORE POLIZIA LOCALE**

Provincia di Savona  
Piazza Milite Ignoto 6 – 17026 Noli (SV)

**ORDINANZA N. 43 DEL 11/07/2024**

**OGGETTO: Disciplina della circolazione in Piazzale Rosselli e Viale Guglielmo Marconi in occasione della Fiera di Sant'Eugenio e dello spettacolo pirotecnico dal giorno 13/07/2024 al giorno 16/07/2024.**

**IL RESPONSABILE**

**PREMESSO** che

dal giorno 13/07/2024 al 15/07/2024 si svolgerà la Fiera di Sant'Eugenio, nel corso della quale gli espositori si posizioneranno in Viale Marconi;

dalle ore 22.30 circa del giorno 15/07/2024 si svolgerà uno spettacolo pirotecnico in Noli, presso il Molo S. Antonio, interessando parzialmente sia Piazzale Rosselli e che Viale Marconi;

**CONSIDERATO** che

per garantire la sicurezza delle persone e delle cose è ritenuto necessario adottare un provvedimento limitativo del transito veicolare in Piazzale Rosselli e Viale Guglielmo Marconi nelle giornate di cui sopra, nonché di un provvedimento che interdice la sosta in parte di Piazzale Rosselli;

“Piazzale Rosselli” e “Viale Marconi” risultano essere aree demaniali in concessione al Comune di Noli;

le suddette vie rientrano all'interno del centro abitato del Comune di Noli ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

l'art. 5, comma 3, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che *“I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.”*;

l'art. 7, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che *“Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;”*;

l'art. 6, comma 4, lett. a), del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che *“L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; [...]”*;

l'art. 6, comma 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dispone che *“Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: [...] d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; [...]”*;

l'art. 107, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.”*;

## **VISTI**

gli artt. 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 37, 38, 43, 146 e 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";

il d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione al nuovo codice della strada";

la l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

gli artt. 107 e 109 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli enti locali";

la d.g.c. n. 109 del 28/12/2022 "Approvazione del nuovo assetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente";

il decreto del Sindaco n. 5 del 02/01/2024 "Conferimento incarico all'Ispettore Niccolò Panizza di responsabile del Settore Polizia Locale - Anno 2024.";

## **ORDINA**

dalle ore 6.00 del 13/07/2024 alle ore 2:00 del 16/07/2024 l'istituzione di un DIVIETO DI TRANSITO in Viale G. Marconi, nel tratto compreso tra l'esercizio di somministrazione "Baianita" e lo stabilimento balneare "Bagni Lido";

che a tale disposizione possano derogare i conducenti dei veicoli di polizia, dei servizi di soccorso e assistenza, della Protezione civile e degli operatori commerciali che parteciperanno alla Fiera;

dalle ore 17.00 del giorno 15/07/2024 fino al termine dello spettacolo pirotecnico l'istituzione di un DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata in Piazzale Roselli in corrispondenza degli stalli a pagamento e degli stalli per sosta di ciclomotori e motocicli posti sul lato ponente della Piazza (sulla parte ponente dell'isola ecologica centrale);

dalle ore 22.00 del giorno 15/07/2024 fino al termine dello spettacolo pirotecnico l'istituzione di un DIVIETO DI TRANSITO in Piazzale Rosselli e Viale Marconi, nel tratto compreso tra Molo S. Antonio ;

che al divieto di transito di cui sopra possano derogare i conducenti dei veicoli di polizia, dei servizi di soccorso e assistenza, della Protezione civile, dei lavoratori e dei privati cittadini che debbano recarsi presso l'area in concessione agli stabilimenti balneari al fondo di Piazzale Rosselli o uscire da questa (scortati da un operatore della Polizia Locale per la via più breve);

## **DISPONE**

che sia incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale appartenente agli Organi di polizia stradale di cui all'art. 12 d.lgs. 285/1992, nonché gli ausiliari del traffico nominati nelle forme di legge;

che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'Albo pretorio;

## **MANDA**

al Responsabile del Settore Tutela del Territorio per la predisposizione della segnaletica;

## A V V E R T E

che, a norma dell'art. 8 l. 241/1990, il responsabile del procedimento è il Responsabile *pro tempore* del Settore Polizia Locale;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che a norma dell'art. 3, comma 4, l. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", avverso alla presente ordinanza è possibile esperire

- nel termine di giorni sessanta (60 gg.) decorrenti dalla notifica o dalla pubblicazione dell'atto amministrativo, ricorso al Tribunale amministrativo regionale (T.A.R.) per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere secondo le modalità di cui al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo";
- nel termine di giorni centoventi (120 gg.) decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità secondo le modalità di cui al Capo III del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 "Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi".

Noli, 11/07/2024

*Il Responsabile del Settore Polizia Locale*